



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Approvata la Legge Delega di riforma della Legge Fallimentare

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'ente è responsabile anche se chi ha commesso il reato in suo vantaggio è assolto

Punibile anche la contraffazione grossolana del marchio

L'*insider* di sé stesso si configura solo in caso di OPA con finalità di *delisting*

In Cassazione inammissibile il ricorso "copia e incolla"

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Formalizzazione della sottoscrizione del capitale da parte di un ente pubblico

In caso di previsione statutaria è legittimo il recesso parziale del socio di S.r.l.

Il divieto di accesso ai documenti sociali giustifica la revoca del liquidatore

Approvata la Legge Delega di riforma della Legge Fallimentare

Disegno di Legge n. 2681

È stato approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 11 ottobre il Disegno di Legge Delega n. 2681, contenente la *“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”*. A seguito della pubblicazione della Legge Delega in parola, il Governo, al fine di dare attuazione alle direttive fornite dal Parlamento, avrà 12 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi, con i quali verranno modificate la Legge Fallimentare e in generale la disciplina delle varie procedure concorsuali. Tra i principi generali indicati all’interno della Legge Delega si segnalano: *i)* l’eliminazione del termine *“fallimento”* il quale verrà sostituito con *“liquidazione giudiziale”*; *ii)* l’introduzione di una procedura di allerta volta ad anticipare la crisi e a consentire al debitore di risolvere la crisi medesima in maniera rapida mediante trattative con i creditori. La predetta procedura potrà essere introdotta su iniziativa dello stesso debitore o dei creditori; *iii)* la previsione di una disciplina *ad hoc* per le ipotesi di insolvenza e di crisi dei gruppi di imprese; *iv)* l’ampliamento dei poteri del curatore, il quale avrà più facile accesso alle banche dati degli enti pubblici e potrà promuovere azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali.

[torna su](#)

L’ente è responsabile anche se chi ha commesso il reato in suo vantaggio è assolto

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 25 ottobre 2017 n. 49056

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assoluzione di uno degli imputati da un reato presupposto previsto dal D.lgs. 231/2001, non determina l’automatica assoluzione dell’ente, nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato stesso. Sul punto la Suprema Corte ha *in primis* precisato che nel caso di specie *“la contestazione dell’illecito amministrativo non aveva ad oggetto esclusivamente le condotte corruttive poste in essere”* dal soggetto poi assolto e che, pertanto, sussistono ulteriori elementi per determinare la responsabilità dell’ente. Inoltre, nella Sentenza in parola viene chiarito in linea generale che la responsabilità amministrativa degli enti non costituisce una responsabilità *“da rimbalzo”* (basata cioè soltanto sulla eventuale colpevolezza delle persone fisiche che hanno commesso il reato presupposto) e, pertanto, l’illecito amministrativo contestato all’ente non coincide necessariamente con il reato presupposto, ma *“con qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende”*.

[torna su](#)

Punibile anche la contraffazione grossolana del marchio

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 18 ottobre 2017 n. 48109

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice non può esimersi dal pronunciarsi su di una questione a lui sottoposta anche se di particolare tenuità, come nel caso di specie dove una persona era accusata di vendita di abiti con marchi *“falsificati”* in maniera grossolana. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, l’art. 474 (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*) cod. pen. punisce la detenzione per vendita di prodotti recanti un marchio contraffatto, non essendo invece rilevante se la contraffazione sia o meno grossolana. Il predetto elemento non incide sulla configurabilità del reato anche perché la norma in parola non tutela la libera determinazione dell’acquirente ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi. Pertanto, trattandosi di un reato di pericolo, ai fini della sua configurabilità non è necessario che si compia l’inganno ai danni del consumatore, essendo sufficiente l’intento di voler truffare l’acquirente.

[torna su](#)

L'insider di sé stesso si configura solo in caso di OPA con finalità di *delisting*

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 16 ottobre 2017 n. 24310

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha fornito una nuova interpretazione dell'art. 187-bis (*Abuso di informazioni privilegiate*) del D.lgs. 58/1998 (TUF), con particolare riferimento alla figura del c.d. "insider di sé stesso".

In particolare, il predetto articolo stabilisce che, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione del ruolo ricoperto (ad es. membro di organi di amministrazione): *i)* acquista, vende o compie altre operazioni su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; *ii)* comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro; *iii)* raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni riportate al numero *i)*. Tenuto conto del dato letterale della suddetta norma, ad avviso della Suprema Corte, l'espressione "informazione" va interpretata come mera "conoscenza" e non come attività informativa, essendo dunque irrilevante se che tale conoscenza sia stata ottenuta da un soggetto diverso da quello agente.

Inoltre, contestando quanto assunto dal ricorrente, la Corte di Cassazione ha precisato che il 30° Considerando della direttiva 2003/6/CE – ai sensi del quale, "poiché l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari implica necessariamente una decisione preliminare di acquisire o di cedere da parte della persona che procede ad una di queste operazioni, non si dovrebbe considerare che il fatto di effettuare questo acquisto o cessione costituisca di per sé un'utilizzazione di un'informazione privilegiata" – si applicherebbe alle OPA con finalità di scalata e non a quelle con finalità di *delisting*.

Pertanto, alla luce dei suddetti principi, si configura il reato di abuso di informazioni privilegiate nel caso in cui l'insider primario in possesso di informazioni privilegiate utilizzi personalmente le predette informazioni con riferimento ad un'OPA con finalità di *delisting*.

[torna su](#)

In Cassazione inammissibile il ricorso "copia e incolla"

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 12 settembre 2017 n. 21136

Con l'ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito i requisiti necessari che un ricorso deve possedere al fine di poter essere dichiarato ammissibile in sede di legittimità. In particolare, la Suprema Corte, fornendo interpretazione dell'art 366 c.p.c n.3, ha infatti dichiarato inammissibile un ricorso composto di 26 pagine, redatto sulla base di un'attività di "copia e incolla" di atti e documenti depositati in precedenza, come tale incapace di garantire l'esposizione in modo chiaro dello svolgimento dei fatti e della vicenda processuale nei punti essenziali.

[torna su](#)

Formalizzazione della sottoscrizione del capitale da parte di un ente pubblico

Tribunale di Roma – Sentenza del 31 luglio 2017 n. 16930

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha stabilito che qualora un ente pubblico decida di sottoscrivere un aumento di capitale di una società è necessaria la forma scritta per la manifestazione della predetta volontà. Sul punto, ricorda il Tribunale di Roma, qualora l'aumento venga sottoscritto da un soggetto privato, la manifestazione di volontà del socio o del terzo può desumersi anche da comportamenti concludenti, dal momento che la legge non impone vincoli di forma: l'importante è che l'esercizio del diritto avvenga nel termine previsto nella deliberazione assembleare. Diversamente, qualora il sottoscrittore dell'aumento di capitale sia un soggetto pubblico, la volontà di quest'ultimo deve risultare da un atto scritto. Infatti, *“la pubblica amministrazione non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta ad substantiam, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi; tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della amministrazione posti dall'art. 97 Cost. ed assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria”*.

[torna su](#)

In caso di previsione statutaria è legittimo il recesso parziale del socio di S.r.l.

Tribunale di Torino – Sentenza del 3 luglio 2017 n. 3473

Con la Sentenza in oggetto, il Tribunale di Torino ha affermato che in caso di una modifica sostanziale dell'oggetto sociale il socio di una S.r.l. ha il diritto di recedere dalla società anche solo parzialmente. In particolare il Tribunale di Torino ha stabilito *in primis* che affinché il socio possa esercitare il diritto di recesso è necessario che il mutamento dell'oggetto sociale non sia puramente formale ma sostanziale, anche se non risulta necessario verificare se gli amministratori abbiano successivamente dato attuazione alla delibera assembleare che autorizzava il mutamento dell'oggetto. Con riferimento, invece, alla possibilità di recesso parziale, il Tribunale di Torino ha ritenuto che l'assenza di una norma che preveda espressamente per il socio di una S.r.l. la possibilità di recedere parzialmente non comporta l'automatica impossibilità del recesso parziale. Sul punto, inoltre, la tesi della indivisibilità della quota, non può ostacolare tale tipo di recesso, poiché a seguito della riforma del diritto societario del 2003, il principio di indivisibilità non è stato riproposto salvo che nel caso di successione a causa di morte o di alienazione. Pertanto, laddove lo statuto preveda la possibilità di recedere anche solo parzialmente, il socio di una S.r.l. può legittimamente esercitare tale facoltà.

[torna su](#)

Il divieto di accesso ai documenti sociali giustifica la revoca del liquidatore

Tribunale di Milano – Sentenza del 14 giugno 2017 n. 6650

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha stabilito che qualora il liquidatore neghi ad un socio il diritto di accedere alla documentazione della liquidazione in corso, poiché ritiene insussistente il diritto di controllo in capo al richiedente, lo stesso liquidatore può essere revocato per giusta causa. Infatti, ad avviso del Tribunale di Milano, la causa di revoca è “giusta” non solo quando la condotta del mandatario abbia violato norme di legge o prescrizioni contrattuali, ma anche quando siano state compiute azioni idonee a compromettere irrimediabilmente la doverosa fiducia che deve legare il liquidatore e l’ente. Pertanto, il negato accesso alla documentazione sociale, oltre a integrare una palese violazione di legge (art. 2476 comma 2 cod. civ., sul controllo dei soci), determina il venir meno del rapporto fiduciario intercorrente tra la proprietà dell’ente e il liquidatore stesso e ciò legittima la revoca dell’incarico.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; Guida Normativa edita da “Il Sole24Ore”; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it